

Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Corpo Polizia Municipale

e.mail: poliziamunicipale@comune.castelvetro.tp.it

Ordinanza n. 27 del 16 marzo 2018

Oggetto: accensione piccolo falò nella Piazza Stesicoro in Marinella di Selinunte, in occasione della Festa di San Giuseppe.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Nomina con D.P.R. del 07 giugno 2017)

Premesso

Che ogni anno in occasione della festività in onore di San Giuseppe, ricorrente il 19 marzo, la parrocchia del "Sacro Cuore di Maria" accende nella vicina Piazza Stesicoro un piccolo falò in devozione del Santo;

Che, secondo tradizione, il piccolo falò viene acceso nelle ore serali ed in particolare a partire dalle ore 19.00 e viene mantenuto fino alle ore 21.00;

Che il rito serale del falò, che coniuga il rito cristiano devozionale con quello pagano di purificazione del fuoco, è una tradizione molto sentita dalla comunità locale, rivissuta, in memoria di antichi usi e costumi, in un clima di festa ed allegria;

Ritenuto che è interesse dell'Amministrazione Comunale tutelare e valorizzare le tradizioni popolari che contribuiscono al patrimonio storico religioso nonché folcloristico della Città stessa;

Ritenuto, pertanto, di voler garantire la prosecuzione di tale tradizione popolare, conferendo, altresì, alla manifestazione un particolare valore, significativa per la vita sociale, culturale e religiosa della frazione di Marinella di Selinunte, provvedendo a meglio disciplinare lo svolgimento della stessa al fine di scongiurare possibili danni alla salute dell'uomo e dell'ambiente;

Vista l'istanza prodotta dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Maria ed assunta al protocollo di settore della Polizia Municipale al n. 1593 del 16 marzo 2018;

Ritenuto che la tradizione dei Falò possa rappresentare l'unica eccezione al divieto di combustione all'aperto di cataste di legna che rimane attualmente in vigore, salvo quanto diversamente e specificatamente disposto con altro atto;

Visto il vigente T.U.A. - D.Lgs n.152/2006 "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 57 T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana della Città di Castelvetro;

Visto l'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs 18 agosto 2000 n.267), che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la Legge 21 novembre 1981 n.689;

ORDINA

per la sola giornata del 19 marzo 2018

Per le motivazioni esposte in narrativa, e per preservare la pubblica e privata incolumità, che l'accensione del piccolo falò nella Piazza Stesicoro in Marinella di Selinunte, in concomitanza della Festa di San Giuseppe programmata per lunedì 19 marzo 2018 dalle ore 19.00 alle ore 21.00 debba avvenire mediante l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- designare quale responsabile della accensione del piccolo falò nella Piazza Stesicoro in Marinella di Selinunte, in qualità di rappresentante della **Parrocchia del “Sacro Cuore di Maria”** la **Sig.ra OMISSIS**, la quale avrà la collaborazione degli appartenenti alla parrocchia e dovrà produrre la dichiarazione in ordine all'esplicito rispetto dei contenuti della presente ordinanza;
- l'autorizzazione dovrà essere conservata ed esibita agli addetti al controllo a semplice richiesta;
- l'accensione dei Falò deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, per garantire ogni forma di tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente al fine di evitare ogni possibile danno;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, che dovrà avvenire entro le ore 21.00, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del responsabile del Falò o di persone all'uopo delegate ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- la combustione deve essere circoscritta ad un cumulo di dimensione limitata avendo cura di isolare la zona destinata all'accensione del falò mediante una fascia di rispetto libera da residui legnosi o vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte di bruciatura;
- deve essere predisposta e tenuta presente apposita squadra preposta al servizio di vigilanza e pronto intervento, avendo a disposizione almeno tre estintori in caso di intervento;
- gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza opportunamente lasciate libere le vie di fuga;
- deve essere evitata l'eccessiva vicinanza alla abitazioni e possibili ricadute di scorie incandescenti sui fabbricati;
- deve essere bruciata esclusivamente legna di essenze arboree naturali non trattate, con assoluto divieto di mobili e suppellettili in disuso scarti di lavorazione materiali combustibili provenienti da ristrutturazioni, imballaggi e così via;
- è vietato bruciare materiali plastici, pneumatici e simili, e qualsiasi altra tipologia di rifiuto, è, inoltre, vietato l'utilizzo di carburanti, combustibili liquidi o gassosi per l'alimentazione e l'accensione, ivi compresi strumenti per l'accensione del falò quali torce e gas;
- nel caso di manto stradale bitumato o lastricato lo stesso dovrà essere opportunamente protetto con adeguato strato di sabbia o sabbione atto ad evitare danni da calore al manto stesso,
- l'area sarà delimitata per una distanza di mt. 5,00 e comunque ad una distanza pari ad doppio dell'altezza del cono da ardere;
- il fumo non dovrà arrecare disturbo, pericolo o disagio alla circolazione veicolare e/o alla cittadinanza;
- qualora il fuoco acceso dovesse produrre, per qualsiasi causa, anche naturale, fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso al livello di suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
- al termine della manifestazione, e comunque non oltre le ventiquattro ore, la zona interessata dovrà essere bonificata, procedendo a smaltire i residui conformemente alle disposizioni vigenti in materia;
- Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e fissata fin d'ora in €500,00;
- Per la violazione di cui alla presente ordinanza l'autorità competente ricevere il rapporto – ai sensi dell'art.18 della Legge 24 novembre 1989, n.689 – è il Sindaco della Città di Castelvetro.

AVVERTE

- La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ne sarà da ampia diffusione attraverso comunicati stampa ed ogni altro mezzo a disposizione.
- Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze dell'ordine sono incaricati di far osservare le presenti prescrizioni.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo**, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ovvero entro 120

giorno innanzi al **Presidente della Regione Siciliana**.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga notificata per quanto di competenza:

- Alla Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte;
 - Alla Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetroano;
 - Alla Polizia Municipale della Città di Castelvetroano
- ed alla cittadinanza mediante pubblicazione sul istituzionale dell'Ente
www.castelvetranoselinunte.gov.it.

Castelvetroano, 16 marzo 2018

Il Comandante
F.TO Vincenzo Bucca

La Commissione Straordinaria
F-TO (Dott. Salvatore Caccamo)